

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

*COM(88) 432 def.**(Presentata dalla Commissione il 19 settembre 1988)**(88/C 253/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 6 e 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE istituisce un regime di autorizzazioni preventive che prevede norme di emissione per gli scarichi delle sostanze figuranti nell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico interessato dagli scarichi di tali sostanze;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che le sostanze pericolose oggetto della presente direttiva sono state scelte principalmente in base ai criteri previsti dalla direttiva 76/464/CEE;

considerando che la direttiva 86/280/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 88/347/CEE ⁽³⁾, deve essere adottata e completata su proposta della Commissione in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza e all'accumulazione di tali sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 86/280/CEE è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 9. 7. 1986, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 35.

ALLEGATO

1. Sotto il titolo, dopo il punto 7, è aggiunto il testo seguente:

- «8. Relative al 1.2-dicloroetano (EDC)
- 9. Relative al tricloroetilene (TRI)
- 10. Relative al tetracloroetilene (PER)
- 11. Relative al triclorobenzene (TCB).»

2. Dopo la rubrica C concernente il cloroformio è aggiunto il testo seguente:

«VIII. Disposizioni specifiche relative al 1.2-dicloroetano (EDC) (n. 59)

CAS-107-06-2 (*)

(*) Numero CAS (Chemical Abstract Service).

RUBRICA A (59)

Valori limite delle norme di emissione (*)

Tipo di stabilimenti industriali	Tipo di valore medio	Valore limite espresso in		Da rispettare a decorrere dal
		Peso	Concentrazione (*)	
Unità di produzione del 1.2-dicloroetano	Mese	20 g di EDC/t di capacità di produzione depurata (*)	10 mg/l di EDC	1° gennaio 1990
	Giorno	40 g/t	20 mg/l	1° gennaio 1990

(*) Data la volatilità dell'EDC e in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 6, qualora sia utilizzato il procedimento che richiede agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti l'EDC, gli Stati membri esigono il rispetto dei valori limite a monte dei relativi impianti; essi accertano che siano prese in considerazione tutte le acque che possono essere inquinate.

(*) Fatte salve le disposizioni di cui alla Rubrica A 4 dell'allegato I, tali concentrazioni limite sono fissate per un volume di riferimento di 2 m³/t di EDC depurato.

(*) La capacità di produzione di EDC depurato tiene conto del riciclaggio verso la sezione di depurazione EDC, della frazione di EDC non sottoposta a piroschissione nell'unità di produzione del cloruro di vinile (VC) associata all'unità di produzione di EDC.

RUBRICA B (59)

Obiettivi di qualità

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque di estuario	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque marine territoriali	10	µg/l	1° gennaio 1990

RUBRICA C (59)

Metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del 1,2-dicloroetano negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase liquida ad alta pressione oppure la cromatografia in fase gassosa abbinata alla rivelazione a cattura di elettroni dopo estrazione con un opportuno solvente.

Il limite di determinazione è di 50 µg/l per gli effluenti e di 5 µg/l per le acque.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a $\pm 50\%$ per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.

IX. Disposizioni specifiche relative al tricloroetilene (TRI) (n. 121)

CAS-79-01-6 (*)

(*) Numero CAS (Chemical Abstract Service).

RUBRICA A (121)

Valori limite delle norme di emissione (*) (†)

Tipo di stabilimenti industriali (*)	Tipo di valore medio	Valore limite espresso in		Da rispettare a decorrere dal
		Peso (*)	Concentrazione (†)	
a) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	Mese	10 g/t	2 mg/l	1° gennaio 1990
	Giorno	20 g/t	4 mg/l	1° gennaio 1990
b) Utilizzazione del TRI per la sgrassatura dei metalli	Mese		0,1 mg/l	1° gennaio 1990
	Giorno		0,2 mg/l	1° gennaio 1990
c) Utilizzazione del TRI per la pulitura a secco	Mese		1 mg/l	1° gennaio 1990 (*)
	Giorno		2 mg/l	1° gennaio 1990 (*)

(*) Può essere seguita una procedura di controllo semplificata se gli scarichi non superano i 30 kg/anno. Per gli utilizzatori di cui al punto b), che rientrerebbero in questo caso, i valori limite in concentrazione sono fissati a 1 mg/l (media mensile) e 2 mg/l (media giornaliera).

(†) Data la volatilità dell'EDC e in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 6, qualora sia utilizzato il procedimento che richiede agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti l'EDC, gli Stati membri esigono il rispetto dei valori limite a monte dei relativi impianti; essi accertano che siano prese in considerazione tutte le acque che possono essere inquinate.

(*) Tra gli stabilimenti industriali di cui all'allegato I, rubrica A, punto 3, si fa riferimento a tutti gli altri impieghi del TRI come solvente, in particolare per l'estrazione di grassi o aromi.

(*) Per il settore a), i valori limite degli scarichi di TRI si riferiscono alla capacità di produzione globale di TRI + PER.

Per quanto riguarda la revisione quadriennale delle autorizzazioni di scarico di cui all'articolo 3.3, secondo capoverso, la capacità di produzione sarà stabilita sulla produzione annua più elevata, rilevata nel corso dei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione di scarico.

(*) Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite di TRI si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

a) 5 m³/t di produzione di TRI + PER;

b) 10 m³/t di metallo trattato;

c) 0,25 m³/t di prodotto trattato.

Per i settori b) e c) le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, si applicano considerando il prodotto della concentrazione limite per volume di riferimento.

(*) È concessa una deroga di cinque anni agli stabilimenti già esistenti, dotati di macchine di tipo «aperto», la cui attrezzatura inappropriata non consentirebbe di rispettare tale valore limite.

RUBRICA B (121)

Obiettivi di qualità

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque di estuario	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque marine territoriali	10	µg/l	1° gennaio 1990

RUBRICA C (121)

Metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del tricloroetilene (TRI) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa.

Si deve far ricorso a un rilevatore sensibile quando la concentrazione è inferiore a 0,5 mg/l e, in tal caso, il limite di determinazione è di 0,1 µg/l. Per una concentrazione superiore a 0,5 mg/l, è sufficiente un limite di determinazione di 0,1 mg/l.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a $\pm 50\%$ per una concentrazione rappresentante il doppio valore del limite di determinazione.

X. Disposizioni specifiche relative al tetracloroetilene (Percloroetilene o PER) (n. 111)

CAS-127-18-4 (*)

(*) Numero CAS (Chemical Abstract Service).

RUBRICA A (111)

Valori limite delle norme di emissione (*) (²)

Tipo di stabilimenti industriali (*)	Tipo di valore medio	Valore limite espresso in		Da rispettare a decorrere dal
		Peso (*)	Concentrazione (²)	
a) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (procedimenti TRI-PER)	Mese	10 g/t	2 mg/l	1° gennaio 1990
	Giorno	20 g/t	4 mg/l	1° gennaio 1990
b) Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TE-TRA-PER)	Mese	10 g/t	5 mg/l	1° gennaio 1990
	Giorno	20 g/t	10 mg/l	1° gennaio 1990
c) Utilizzazione di PER per la pulitura a secco	Mese		1 mg/l	1° gennaio 1990 (*)
	Giorno		2 mg/l	1° gennaio 1990 (*)

Tipo di stabilimenti industriali (*)	Tipo di valore medio	Valore limite espresso in		Da rispettare a decorrere dal
		Peso (*)	Concentrazione (*)	
d) Utilizzazione di PER per la sgrassatura dei metalli	Mese		0,1 mg/l	1° gennaio 1990
	Giorno		0,2 mg/l	1° gennaio 1990
e) Produzione di clorofluorocarbonio (7)	Mese	—	—	—
	Giorno	—	—	—

(*) Se gli scarichi non superano 30 kg/anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata. Per gli utilizzatori di cui al punto d) che rientrano in questo caso, i valori limite in concentrazione sono fissati a 1 mg/l (media mensile) e 2 mg/l (media giornaliera).

(7) Data la volatilità del tetracloroetilene e in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 6, qualora sia utilizzato il procedimento che richiede agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti l'EDC, gli Stati membri esigono il rispetto dei valori limite a monte dei relativi impianti; essi accertano che siano prese in considerazione tutte le acque che possono essere inquinate.

(8) Tra gli stabilimenti industriali di cui all'allegato I, rubrica A, punto 3, si fa riferimento a tutti gli altri impieghi del PER come solvente, in particolare per l'estrazione di grassi o aromi o come sostanza intermedia per la produzione di clorofluorocarboni.

(9) Per i settori a) e b) sono indicati i valori limite di scarico di PER, rispetto alla capacità di produzione globale sia di TRI-PER che di TETRA + PER.

Per quanto riguarda la revisione quadriennale delle autorizzazioni di scarico di cui all'articolo 3.3, secondo capoverso, la capacità di produzione sarà considerata sulla produzione annua più elevata, rilevata nel corso dei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione di scarico.

(10) Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite di PER si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

- a) 5 m³/t di produzione di TRI + PER;
- b) 2 m³/t di produzione di TETRA + PER;
- c) 0,25 m³/t di prodotto trattato;
- d) 10 m³/t di metallo trattato.

Per i settori c) e d) le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, si applicano considerando il prodotto della concentrazione limite per volume di riferimento.

(11) È concessa una deroga di cinque anni agli stabilimenti già esistenti, dotati di macchine di tipo «aperto» la cui attrezzatura inappropriata non consentirebbe di rispettare tale valore limite.

(12) Per il momento non è possibile fissare valori limite per tale settore. Sarà compito del Consiglio fissarli su proposta della Commissione. Nel frattempo, gli Stati membri fisseranno norme nazionali di emissione, in conformità delle disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 3.

RUBRICA B (111)

Obiettivi di qualità

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque di estuario	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario	10	µg/l	1° gennaio 1990
Acque marine territoriali	10	µg/l	1° gennaio 1990

RUBRICA C (111)

Metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del tetracloroetilene (PER) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa.

Si deve far ricorso a un rilevatore sensibile quando la concentrazione è inferiore a 0,5 mg/l e, in tal caso, il limite di determinazione è di 0,1 µg/l. Per una concentrazione superiore a 0,5 mg/l, è sufficiente un limite di determinazione di 0,1 mg/l.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a $\pm 50\%$ per una concentrazione rappresentante il doppio valore del limite di determinazione.

XI. Disposizioni specifiche relative al triclorobenzene (TCB) (117, 118) (*)

Standstill: La concentrazione di TCB nelle acque, nei sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera significativa col tempo.

(*) Il TCB può presentarsi sotto forma di uno dei tre isomeri seguenti:

- 1,2,3-TCB — CAS-87-61-6
- 1,2,4-TCB — CAS-120-82-1 (n. 118 sull'elenco CEE)
- 1,3,5-TCB — CAS-180-70-3.

Il TCB tecnico (n. 117 dell'elenco CEE) è un miscuglio di tre isomeri, con predominanza di 1,2,4 TCB, che può contenere altresì modeste quantità di di- e tetraclorobenzene.

Le presenti disposizioni si applicano in ogni caso sul TCB totale (somma dei tre isomeri).

RUBRICA A (117, 118)

Valori limite delle norme d'emissione

Tipo di stabilimenti industriali (*) (*)	Tipo di valore medio	Valore limite espresso in		Da rispettare a decorrere dal
		Peso (*)	Concentrazione (*)	
a) Produzione di TCB per disiclorazione dell'HCH e/o trasformazione di TCB	Mese	10 g/t	1 mg/l	1° gennaio 1990
	Giorno	20 g/t	2 mg/l	1° gennaio 1990
b) Produzione e/o trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	Mese	0,5 g/t	0,05 mg/l	1° gennaio 1990
	Giorno	1 g/t	0,1 mg/l	1° gennaio 1990
c) Utilizzazione di TCB nell'industria tessile (*)	Mese	—	—	—
	Giorno	—	—	—

(*) Se gli scarichi non superano 30 kg/anno può essere applicata una procedura di controllo semplificata.

(*) Tra gli stabilimenti industriali di cui all'allegato I, rubrica A, punto 3, si fa riferimento agli usi non imprigionati di TCB, soprattutto come solvente o supporto di coloranti nell'industria tessile.

(*) I valori limite di scarico di TCB (somma dei tre isomeri) sono indicati:

- per il settore a): in rapporto alla capacità di produzione o di trasformazione di TCB;
- per il settore b): in rapporto alla capacità globale di produzione o di trasformazione dei mono e diclorobenzeni.

(*) Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite sono indicate rispetto ai seguenti volumi di riferimento:

- 10 m³/t di TCB prodotto o trasformato per il settore a);
- 10 m³/t di cloro e diclorobenzene prodotti o trasformati per il settore b).

(*) Per il momento non è possibile fissare valori limite per tale settore. Sarà compito del Consiglio fissarli su proposta della Commissione.

Nel frattempo, gli Stati membri fisseranno norme nazionali di emissione, in conformità delle disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 3.

RUBRICA B (117, 118)

Obiettivi di qualità

Ambiente	Obiettivi di qualità	Unità di misura	Da rispettare a decorrere dal
Acque interne di superficie	0,1	µg/l	1° gennaio 1990
Acque di estuario	0,1	µg/l	1° gennaio 1990
Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario	0,1	µg/l	1° gennaio 1990
Acque marine territoriali	0,1	µg/l	1° gennaio 1990

RUBRICA C (117, 118)

Metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del triclorobenzene (TCB) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa abbinata alla rivelazione a cattura di elettroni dopo estrazione con un opportuno solvente. Il limite di determinazione è di 1 µg/l per gli effluenti e di 10 µg/l per le acque.
 2. Il metodo di riferimento per la determinazione del TCB nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase gassosa abbinata alla rivelazione a cattura di elettroni previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione è di 1 µg/kg.
 3. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a $\pm 50\%$ per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.»
-